COMUNE DI CAMPOREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 178 del Reg. Del 08 NOV. 2022	Oggetto: Potenziamento attività lavorativa personale a tempo parziale. Integrazione oraria alla dipendente Rag. Antonella Lipari Responsabile I° Settore.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Novembre, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale a seguito di regolare convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	
CINO Dr. LUIGI	SINDACO	Presente
LANFRANCA d.ssa FRANCESCA	V.SINDACO	Presente
CIACCIO NICOLA	ASSESSORE	Presente
SANTORO D.SSA KATIUSCIA	ASSESSORE	Presente
PLAIA GAUDENZIA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Marianna AVARELLO

Assume la Presidenza il Sindaco – Dr. Luigi Cino – il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

Proposta di Deliberazione del Sindaco

Premesso che a causa dei pensionamenti degli ultimi anni, alcuni Settori lamentano carenze di personale e difficoltà operative;

Che diversi servizi ormai sono completamente portati avanti da personale con contratto a tempo parziale (24 ore sett.) e che il loro apporto, anche oltre il normale orario di lavoro è indispensabile per lo svolgimento delle numerose mansioni affidate;

Viste la richiesta della dipendente Rag. Antonella Lipari, attuale Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi, con prot. n.12722 del 20/10/2022, la quale ha rappresentato la necessità di integrare il proprio orario di lavoro settimanale, elevandolo da 24 ore a 30 ore settimanali, al fine di far fronte in maniera compiuta ai molteplici, complessi e delicati compiti che l'incarico ricoperto comporta;

Richiamata la Legge n.183/2010, che innova il regime del part-time, rendendo tale istituto flessibile a seconda delle esigenze lavorative;

Rilevato che la maggiore spesa derivante dall'aumento delle ore settimanali alla dipendente sopra indicata non comporta maggiore spesa del personale, calcolata secondo la vigente normativa, in quanto la stessa viene ad essere compensata con i risparmi derivanti dalle cessazioni per pensionamenti del personale;

Considerato, altresì, che l'integrazione oraria ha carattere assolutamente temporaneo e viene autorizzata al fine di una migliore organizzazione dei servizi, come sopra esposto;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della dipendente, per far fronte alle esigenze rappresentate dalla stessa, integrando di n.6 ore l'orario di lavoro della stessa, in servizio a 24 ore elevandolo a 30 ore settimanali, con decorrenza dall'1/11/2022 e fino alla scadenza dell'incarico della posizione organizzativa del I° Settore;

Richiamati, allo scopo, i diversi pareri della Corte dci Conti che hanno evidenziato che "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 30 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione art.31 c.101 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 e quindi non va computato quale nuova assunzione;

Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'Amministrazione, previa intesa con il dipendente interessato;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra una nuova assunzione, sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva. "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nel computo della spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire" (Sezioni riunite per la Reg. sic., delib. n. 19/2012/SS.RR./PAR).

- Deliberazione n.198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale "In virtu' della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario fino a 30 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3 comma 101 della Legge n.244/2007 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative puó essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'Amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente",

- Parere Sezione Regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par - la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti " alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti' alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n.67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertarle nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte;

RICHIAMATA, altresì, la delibera n.19 del 20.02.2012 della Corte dei Conti — Sezione riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part-time, con un incremento max fino a 30 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art.1 c.557, della Legge 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che del patto di stabilità interno;

RIBADITO quindi, che sulla base dei pareri della Corte dei Conti si può affermare che l'incremento dell'orario di lavoro part-time, non può essere in alcun modo equiparata ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti dalla legge n.122/2010 e conseguentemente, anche dall'art.31, comma 26, dalla legge n.183/2011 e ss.mm.ii. in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, c.557, della legge n.296/2006, e della propria capacità finanziaria;

RITENUTO che la spesa relativa all'elevazione oraria, oltre il limite contrattualmente previsto, del succitato personale a tempo determinato, è finalizzata a garantire servizi e funzioni indispensabili e necessari per l'Ente;

VISTO l'art. 55 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;

RILEVATO che il giusto bilanciamento della necessità di contenere la spesa del personale e, al contempo, garantire le esigenze di servizio sono tali da richiedere un'integrazione fino ad un massimo di 30 ore settimanali;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'integrazione sopra citata trova copertura agli afferenti capitoli relativi alla spesa del personale del settore finanziario del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il D.L. n.267/2000;

VISTO il D.L. 78/2010;

VISTA L. n.183/2011;

VISTA la L. n. 44/2012;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale vigente,

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e richiamate integralmente le premesse,

1. Di integrare l'orario di lavoro settimanale della dipendente Rag. Antonella Lipari, attuale Capo Settore I° Finanziario e Tributi – da 24 a 30 ore con decorrenza dall'1/11/2022 e fino alla scadenza dell'incarico della posizione organizzativa attualmente ricoperta;
2. Di dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna modificazione nel rapporto instaurato con la dipendente né da diritto ad altre spettanze, a parte l'aumento delle voci stipendiali, ivi compresa l'indennità di posizione, che saranno rapportate all'aumentato orario di lavoro settimanale.
3. Di dare mandato al Responsabile del II° Settore di provvedere agli adempimenti consequenziali relativi all'impegno spesa ed all'Ufficio Stipendi di provvedere all'adeguamento del trattamento economico mensile da corrispondere alla dipendente rapportato a 30 ore settimanali.
4. Di disporre che l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in qualsiasi momento la prosecuzione delle prestazioni integrative autorizzate, rimanendo validi gli effetti prodotti fino alla data della notifica all'interessata della decisione di sospensione.

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore I° Finanziario ed al Settore II° Affari Generali.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, vista l'urgenza di provvedere.

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il D.L. n.267/2000;

VISTO il D.L. 78/2010;

VISTA L. n.183/2011;

VISTA la L. n. 44/2012;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale vigente,

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e richiamate integralmente le premesse,

1. Di integrare l'orario di lavoro settimanale della dipendente Rag. Antonella Lipari, attuale Capo Settore I° Finanziario e Tributi – da 24 a 30 ore con decorrenza dall'1/11/2022 e fino alla scadenza dell'incarico della posizione organizzativa attualmente ricoperta;
2. Di dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna modificazione nel rapporto instaurato con la dipendente né da diritto ad altre spettanze, a parte l'aumento delle voci stipendiali, ivi compresa l'indennità di posizione, che saranno rapportate all'aumentato orario di lavoro settimanale.
3. Di dare mandato al Responsabile del II° Settore di provvedere agli adempimenti consequenziali relativi all'impegno spesa ed all'Ufficio Stipendi di provvedere all'adeguamento del trattamento economico mensile da corrispondere alla dipendente rapportato a 30 ore settimanali.
4. Di disporre che l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in qualsiasi momento la prosecuzione delle prestazioni integrative autorizzate, rimanendo validi gli effetti prodotti fino alla data della notifica all'interessata della decisione di sospensione.

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore I° Finanziario ed al Settore II° Affari Generali.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, vista l'urgenza di provvedere.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il Responsabile del Settore Affari Generali per la REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore AA.GG.

Dott.ssa Marianna Avarello

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del
Settore
Finanziario
F.TO Rag. Antonella LIPARI

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta corredata del parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa;

RITENUTO DI APPROVARE TALE PROPOSTA

Visto l' O.EE.LL. vigente in Sicilia ;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

1) Per i motivi esposti in premessa approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta integralmente.

2) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con successiva votazione unanime palese.